



Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile

Il Giudice, Dott. Milton D'Ambra, nella procedura per omologazione del piano del consumatore in epigrafe rubricata, ha emanato il seguente

DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI CUI ALL'ART. 12-BIS, co. 1, L. 3/2012

Vista la domanda proposta ai sensi degli artt. 7, co. 1-bis, 8, 9, L. 3/2012 depositata il 4 agosto 2021 congiuntamente con le forme della procedura familiare di cui all'art. 7-bis L. 3/2012 dai coniugi MARCO FARCI e ANTONELLA LOFORESE domiciliati telematicamente presso la Dott.ssa Maria Carla BOTTINI, Dottore Commercialista, anche in qualità di garante del Piano;

Letta la relazione particolareggiata dello O.C.C.;

Verificato, allo stato e sulla base dei documenti disponibili che tuttavia non presentano carenze, **che**:

- i coniugi MARCO LOFORESE e ANTONELLA FARCI sono da considerarsi consumatori ai sensi dell'art. 6 L. 3/2012;
- non risulta che abbiano fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad altri procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- non hanno subito ha subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis L. 3/2012;
- hanno fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale.

Verificata la completezza della documentazione e, in particolare, la Relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi.

Ritenuto che non siano emersi, allo stato degli atti, atti compiuti dai debitori civili in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio.

Ritenuto che la proposta soddisfi allo stato i requisiti di legge.

Rilevato che le parti ricorrenti hanno chiesto la sospensione delle procedure di espropriazione.

Ritenuto che nelle more della convocazione dei creditori l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive possono pregiudicare la fattibilità del piano.

P.Q.M.

Visto l'art. 12-bis L. 3/2012,



- 1) **FISSA** per la convocazione avanti a sé delle parti e dei creditori l'udienza del **8 novembre 2021 alle ore 16.30**.
- 2) **INIBISCE** l'avvio di ogni azione esecutiva ovvero **SOSPENDE** quelle eventualmente in corso sino al momento in cui l'eventuale provvedimento di omologazione diventi definitivo.
- 3) **DISPONE CHE** la proposta ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori almeno trenta giorni prima dell'udienza stessa.
- 4) **DISPONE CHE** della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante inserzione sul *Portale dei Fallimenti del Tribunale di Busto Arsizio (fallimentibustoarsizio.com)* e sul *Portale dei Creditori (portalecreditori.it)*.

Visto l'art. 9, co. 3-*quater*, L. 3/2012,

- 5) **SOSPENDE** a far data dal deposito della domanda, agli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali dei crediti non privilegiati, salvo quanto disposto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, co. 2 e 3, c.c.

Manda alla Cancelleria la comunicazione del presente decreto alle parti proponenti presso il domicilio telematico eletto (PEC *mariacarla.bottini@odcecmilano.it*), ed all'O.C.C.

Busto Arsizio, 05/08/2021

Il Giudice
Dott. Milton D'Ambra